

GIUSTIZIA RIPARATIVA E VITTIME DI REATO

Il modello RDI nelle reti locali. Criticità, punti di forza e sviluppi possibili

Il tema “*Giustizia Riparativa e Vittime di Reato*”, che ha prestato il nome a queste due giornate di convegno, e ancor di più il riconoscimento della essenzialità ed imprescindibilità di un connubio tra la tutela delle vittime di reato ed il concetto di riparazione, è un aspetto che riteniamo fondamentale e che da anni cerchiamo di tradurre in pratica.

Non ci risuona, pertanto, nuovo il tentativo di coniugarne le azioni.

E, tuttavia, non possiamo non considerare quanto questa coniugazione possa presentare dei rischi, in termini di: confusione dei principi e delle norme cui ciascuna delle azioni deve ispirarsi; utilizzo strumentale di obiettivi e mezzi specifici di ciascuna, a sostegno della imprescindibilità dell’atto del coniugare, il più delle volte assiomaticamente sostenuta.

Detto diversamente, e per chiarire il nostro punto di vista, riteniamo che l’accostamento ridondante ed abusato tra giustizia riparativa e vittime di reato nasconda l’insidia di considerare il percorso riparativo automaticamente tutelare. E, d’altra parte, sembrano ormai maturi i tempi per ridiscutere quello che dovrà essere lo statuto ontologico della giustizia riparativa, visto il proliferare di meccanismi di inquinamento, di semplificazione oggi fin troppo radicati, per i quali la semplice aggettivazione (“riparativa”) della giustizia ne garantisce gli esiti in termini di riparazione.

Quindi, è necessario preliminarmente chiedersi quando la giustizia è riparativa.

La risposta più immediata può essere la seguente: quando autore del reato, vittima e collettività onorano il vincolo morale, più che giuridico, di riparare, ovvero quando il reo si impegna a riparare, la vittima acconsente ad essere riparata, la comunità si attrezza a riconoscere gli esiti di questa operazione che ricolloca sia il reo che la vittima nello spazio comunitario.

Questo ci posiziona in una zona a forte tensione etica: siamo tutti chiamati a prestare soccorso affinché l’operazione del riparare esiti positivamente, perché il risultato, in sostanza, consiste nel ripristino della giustizia.

Per l’autore del reato, la riparazione rimedia all’ingiustizia causata e all’ingiustizia di essere giudicato soltanto per l’atto delittuoso commesso ed esorta a riconoscere l’uomo nella sua



possibilità di cambiamenti imprevedibili, inedite trasformazioni, riconoscibili tracce di umanità.

Per la vittima la riparazione svolge il compito fondamentale di portare ristoro all'ingiustizia delle ferite, rendere possibile una tregua dal dolore attraverso il riconoscimento del peso delle violazioni subite, ma anche di ripristinare una parità nell'esercizio della responsabilità: "noi siamo sempre responsabili di quello che facciamo di ciò che gli altri hanno fatto di noi. La nostra responsabilità consiste nel fare qualcosa di quello che gli altri ci hanno fatto."

Gli effetti dell'attualizzarsi di questa giustizia più giusta si riverberano sulla collettività in termini di pacificazione e di ripristino dei legami comunitari.

Tornando, quindi, alla domanda "quando la giustizia è riparativa?" Quando fa giustizia, rende giustizia alle ingiustizie, oltrepassando i confini del giudiziario.

Ma è possibile riconoscere una forma di ingiustizia irreparabile, ed è quella che riviene dalla disgiunzione del significato dell'azione del riparare da quello inscindibilmente connesso del prendersi cura. Prendersi cura di ciascuno degli attori coinvolti nella drammaturgia del reato, prima e indipendentemente dall'obiettivo riparativo, proprio per verificare se l'azione del riparare risulti ristorativa, rigenerativa.

Quindi, il domandarsi se la giustizia riparativa sia più o meno utile alle vittime o rispettosa delle vittime e dei loro bisogni non sembra essere la giusta domanda se si vuole realmente ragionare sul ruolo delle vittime nel percorso riparativo o di cosa la giustizia riparativa possa apportare in termini di beneficio alle vittime di reato.

La questione sostanziale, infatti, pare essere la riduzione della giustizia riparativa al ruolo di "unico" strumento o mezzo con cui provare a rispondere e riparare i danni conseguenti alla commissione di un reato.

Da questo punto di vista discende un inevitabile vizio di pensiero che conduce ad una valutazione inefficace e distorta dello strumento della giustizia riparativa.

Sarebbe come domandarsi, di fronte ad un ammalato, se *quell'unico farmaco disponibile* faccia bene o male alla salute del paziente (e disquisire quasi assolutisticamente della efficacia o meno del farmaco in relazione alla sua capacità di curare, ovvero, malauguratamente, peggiorare le condizioni dell'ammalato), piuttosto che ragionare sul fatto che per avere veramente cura della salute dell'ammalato, anziché scommettere sulla efficacia di un unico farmaco, non si debba invece disporre di una Sanità efficace, di ospedali e



cliniche attrezzate, di équipes mediche preparate e di un'ampia varietà di farmaci disponibili.

La stessa definizione di Giustizia Riparativa quale occasione per la vittima e l'autore di reato di "partecipare attivamente" alla risoluzione dei propri conflitti e delle lacerazioni, contiene un'indicazione di principio, la chiave di volta del paradigma riparativo. L'avverbio *attivamente* qualifica la modalità con cui tutti i protagonisti dei percorsi di giustizia riparativa partecipano alla ricerca della soluzione/riparazione del danno.

L'avverbio *attivamente* suggerisce che tanto per l'autore che per la vittima di reato, l'accesso ai percorsi di giustizia riparativa dovrebbe essere preceduto da percorsi di accompagnamento alla consapevolezza ed alla maturazione che approdino ad una certa idoneità/opportunità alla partecipazione. È fondamentale che la giustizia riparativa si iscriva in un più ampio quadro di azioni a favore delle vittime. Sicuramente è fondamentale che la vittima abbia avuto spazi, tempi e percorsi di elaborazione prima di accedere al percorso riparativo.

Il passaggio dalla indignazione alla difesa del diritto alla dignità, di cui tutti dobbiamo essere garanti, è cruciale. In questo senso, la giustizia riparativa può aiutare la vittima al recupero della propria dignità e del diritto, ma anche dovere per sé e per gli altri, di trasformare quello che gli è capitato. La vittima non subisce la riparazione ma partecipa alla riparazione, ed è questo che annulla qualsiasi asimmetria o disparità tra categorie.

Dalla parte del reo, più che la vergogna ciò che primariamente dovrebbe muovere verso l'adesione alla giustizia riparativa è il desiderio di riparare, di assumersi pienamente la responsabilità delle offese procurate e la volontà di riappropriarsi del diritto alla riparazione e di riconquistare la dignità con rinnovata responsabilità.

Questa è la qualità necessaria per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria esponendo la vittima al confronto con un autore incapace di offrire una reale riparazione poiché sprovvisto delle qualità o degli strumenti emotivi, psichici e relazionali necessari.

Sin qui le riflessioni derivate dall'esperienza e dalla lunga storia di percorsi di giustizia riparativa alle spalle attraverso l'applicazione di un definito modello di intervento, quello "mediterraneo" (la qual cosa ci autorizza a rifiutare il richiamo a mere "*forme sperimentali*" di giustizia riparativa che vedrebbe oggi il Crisi come un paradossale anziano pioniere) che, nato dalla spinta ad offrire una



risposta più adeguata al processo di responsabilizzazione del reo, di fatto ha posto le basi per una pensosa, partecipata attenzione alle vittime, alla “solitudine” delle vittime.

Abbiamo da sempre incontrato le vittime di reato con la mission di offrire una giustizia più mite e più vicina ai bisogni delle persone, provando ad offrire un supporto egualitario nella sostanza sia all'autore del reato che alla vittima. Tornava però costantemente in evidenza come l'approccio con le vittima fosse motivato pur sempre da procedure di tipo giudiziario e che, esaurito il percorso di mediazione, la vittima tornava costretta nella sua solitudine. L'esperienza mediativa testimoniava, però, gli effetti benefici dell'incontro autore/vittima, il tangibile bisogno di incontrare l'autore del reato e allontanare e trasformare l'esperienza di vittimizzazione.

Il nostro sguardo si è fatto, perciò, più attento alla vittima, indipendentemente dall'incontro con l'autore, e abbiamo provato a sperimentarci ancora una volta, alla luce della Direttiva europea 2012/29/UE, sugli interventi utili al supporto alla vittima nella sua totalità. Di qui l'adesione successiva alla Rete Dafne.

La costruzione di luoghi di accoglienza e di accompagnamento tempestivo e duraturo alle vittime di reato, offerto da operatori specializzati, con la mission di prendersi cura dei bisogni della persona ferita, ci ha permesso di garantire alla vittima il diritto a superare la solitudine, a ripristinare la propria dignità e, soprattutto, il diritto alla tregua, intesa come la possibilità di scegliere di poter sospendere/elaborare la rabbia, il dolore, l'indignazione rivenienti dall'esperienza delle violazioni subite e dare spazio ad uno sguardo diverso sui “fatti”, sugli autori, sul passato e orientarsi verso un futuro autodeterminato.

Abbiamo potuto verificare che in questo contesto di continua cura della persona, di riconoscimento di ciascuno come portatore di una storia che va oltre il reato commesso o subito, può nascere un reciproco sincero desiderio di riparazione, indipendentemente dal fatto che poi si pervenga ad un incontro concreto e reale. L'idea che la tutela della vittima e la tutela dell'autore del reato si configurino come due operazioni distinte di un'unica azione ci aiuta a sentirci all'interno di un paradigma ampio e valoriale, quello della cura, di cui l'istanza riparativa ne rappresenta un aspetto ed esita, nella maggior parte dei casi, nella costruzione/ricostruzione di un duraturo processo coesivo della collettività.

